

lückenhaft war, kann er mit einem solchen Begehren heute nicht mehr gehört werden und ist somit die Verteilungsliste auf Grund des rechtskräftig gewordenen Kollationsplanes zu erstellen.

4. — Dass das Urteil, das zwischen den Kindern Tschannen und der Konkursmasse Frau Tschannen & Sohn erging und das den ersteren ein Pfandrecht am Hotelmobilier zusprach, nicht auch für den Rekurrenten das gleiche Resultat haben konnte, hat die Vorinstanz bereits ausgeführt. Auch war natürlich, da er einen Pfandanspruch am Hotelmobilier nicht angemeldet hatte und für ihn auch keine Eintragung im Grundbuch vorlag, eine Anzeige gemäss Art. 249 SchKG an ihn gar nicht zu erlassen.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer
e r k a n n t :

Der Rekurs wird abgewiesen.

94. Sentenza 13 dicembre 1915 nella causa Moroni.

Quando il credito escusso appartiene a coeredi in comune nel senso dell'art. 602 CCS l'esecuzione sarà unica. — Il debitore potrà sollevare solo i mezzi e le eccezioni che tendono a contestare l'esistenza o l'importo del credito della comunione successorale o che gli competono nei rapporti di tutti i creditori istanti come comunione successorale.

A. — In un'esecuzione contro Marianna Moroni nata Lucchini per fr. 360 in dipendenza di spese processuali incorse in una causa contro gli Eredi fu Pietro ed Emilia Lucchini, il Tribunale federale, con sentenza 2 luglio 1915 *, annullava il precetto esecutivo perchè esso si limitava ad indicare come parte istante gli Eredi Lucchini fu Pietro ed Emilia, senza specificare individual-

* Vedi RU 41 III, p. 246 e seg.

mente le persone che componevano la successione in nome della quale si procedeva.

In seguito, e cioè il 13 agosto 1915, i creditori facevano notificare alla debitrice, per il medesimo credito, un nuovo precetto esecutivo. Questo precetto indica come creditori : « Lucchini Emilio, Riccardo, Chiara maritata Monico, Pia maritata Lucchini, fratelli e sorelle fu Pietro ». E sotto la rubrica « Titolo e causa del credito » il precetto esecutivo menziona : « Spese ripetibili in forza di sentenza 10 maggio 1914 della Pretura di Lugano-Città, 12 settembre 1914 del Tribunale di Appello e 15 aprile 1914 del Tribunale federale. »

B. — Con ricorso 23 agosto 1915 Marianna Moroni chiedeva all'Autorità cantonale di Vigilanza l'annullazione di questo precetto esecutivo, sostenendo che in forza dell'art. 67 cif. 1 l'Ufficio avrebbe dovuto iniziare tante esecuzioni quanti erano i creditori istanti e che la notifica di un precetto esecutivo unico, che non indica nemmeno se gli istanti si ritengono creditori solidali o solamente pro parte, mette la debitrice nell'impossibilità di salvaguardare i suoi diritti. Infatti, continua la debitrice, se gli istanti si considerano creditori solidali, essa potrà opporre a tutti la stessa eccezione : se invece essi intendono procedere pro parte, non le sarà lecito far valere contro il singolo creditore se non le eccezioni che hanno origine nei rapporti particolari verso di esso.

C. — Con decisione 23 settembre/22 novembre 1915 l'Autorità cantonale di Vigilanza respinse il gravame : donde il presente ricorso del 1° dicembre 1915 col quale la debitrice rinnova le domande sottoposto al giudice cantonale ;

Considerando in diritto :

Il precetto esecutivo di cui la ricorrente domanda l'annullazione contiene una lacuna in quanto non indica espressamente che l'esecuzione è introdotta dagli istanti nella loro qualità di eredi indivisi di Pietro ed Emilia

Lucchini. Tale intenzione risulta però in modo non dubbio dal fatto che come titolo o causa del credito sono indicate nel precetto tre sentenze pronunciate in causa vertita tra gli Eredi Lucchini e la debitrice, e che dal precetto poteva così eruirsi che la somma di cui si chiedeva il pagamento rappresentava un credito degli Eredi fu Pietro ed Emilia Lucchini.

Donde risulta che ogni singolo creditore menzionato nel precetto esecutivo si trova nell'impossibilità giuridica di promuovere singolarmente e personalmente l'esecuzione in questione. A mente del disposto dell'articolo 602 CCS infatti il credito escusso appartiene ai coeredi in comune non a titolo di coproprietà indivisa, ma a titolo di proprietà comune. Ne segue che ai coeredi non compete individualmente il diritto di disporne né per il tutto, né per una quota parte (art. 652 e 653 CCS; RU 41 II p. 21 e seg.): questo diritto appartiene solo a tutti i coeredi in comune ai quali quindi spetta in comune e non singolarmente anche la facoltà di esigerne il pagamento per la via dell'esecuzione. Donde derivano due conseguenze: anzitutto che quest'esecuzione promossa dalla comunione successorale non può essere che unica, dunque iniziata con un solo precetto esecutivo; e in secondo luogo che la ricorrente potrà opporre a quest'esecuzione solo i mezzi e le eccezioni che tendono a contestare l'esistenza e l'importo del credito della comunione e che le competono nei rapporti di tutti i creditori come comunione successorale e non quelli che le possono spettare dai suoi rapporti particolari verso i singoli istanti;

pronuncia:

Il ricorso è respinto.

95. Sentenza 14 dicembre 1915 nella causa A. Pedrazzini e Consorti.

Il termine abbreviato di 5 giorni di cui all'art. 239 LEF per introdurre reclamo contro una deliberazione dell'adunanza dei creditori vale anche per deferire la relativa decisione da un'autorità inferiore di vigilanza a quella superiore.

1. — Il 28 ottobre 1915 ebbe luogo in Bellinzona la prima assemblea dei creditori del fallimento Giuseppe Stoffel, alla quale intervennero 31 creditori sopra 34 conosciuti e dall'ufficio dei fallimenti particolarmente invitati a parteciparvi. Constatata la presenza del numero legale e dichiarata costituita l'assemblea, l'ufficiale dei fallimenti di Bellinzona, che la presiedeva, invitava i creditori a scegliere l'amministrazione a sensi dell'art. 237 LEF. Stavano di fronte due proposte: L'avv. Attilio Pedrazzini proponeva di nominare ad amministratore speciale l'avv. Amilcare Remonda in Bellinzona ed il dott. R. Rossi di affidare la liquidazione all'ufficio EF di Bellinzona. Al momento di procedere alla votazione la presidenza dell'assemblea (composta a stregua dell'art. 235 LEF) dichiarava di ritenere, che sui 31 creditori presenti soltanto 7 di essi fossero veri creditori di Giuseppe Stoffel ed ammissibili al voto. Procedutosi poi alla votazione ed alla costatazione del risultato, la presidenza tenne calcolo solo del voto dei 7 creditori riconosciuti come tali e non di quello degli altri 24 e proclamò quindi, malgrado le proteste degli esclusi, che l'amministrazione del fallimento rimaneva affidata all'ufficio EF per il voto espresso in tal senso da 4 creditori ammessi contro 27 contrari, tra i quali i 24 esclusi.

In seguito si mise a parte la proposta di autorizzare l'amministrazione fallimentare a vendere i mobili del fallito a trattative private qualora le offerte raggiungessero il presso dell'inventario. Questa proposta raccolse 4